



**Segreteria Nazionale**  
Via Cavour 58, 00184 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

---

# **CONVERTITO IN LEGGE**

# **IL DECRETO SICUREZZA BIS**

## **GRAZIE ALL'IMPEGNO DEL COISP CI SARANNO MAGGIORI TUTELE PER I POLIZIOTTI E MAGGIORE SICUREZZA PER I CITTADINI**

Nella seduta di lunedì 5 agosto, con 160 voti favorevoli, 57 contrari e 21 astensioni, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, il testo licenziato dalla Camera per il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (c.d. *decreto sicurezza bis*).

Il c.d. "*decreto sicurezza bis*" è stato quindi convertito in legge e la sua pubblicazione in gazzetta ufficiale è imminente.

Le norme introdotte e/o modificate costituiscono senza dubbio quanto di meglio, da anni, è stato fatto in questo Paese per arrivare a garantire quella concreta sicurezza che i Cittadini chiedono e per tutelare seriamente la gravosa attività svolta quotidianamente dalle Forze dell'Ordine a salvaguardia del bene comune.

Lo abbiamo già affermato e lo ribadiamo: se, da una parte, è doveroso l'impegno del Governo ma principalmente del Ministro dell'Interno Matteo SALVINI, del Sottosegretario all'Interno Nicola MOLTENI e del Capo della Polizia Franco GABRIELLI, d'altra parte possiamo ben dire che i contenuti del decreto legge 53/2019, convertito definitivamente in legge, sono stati sollecitati continuamente dal COISP, sia ufficialmente che in incontri informali. Il "*decreto sicurezza bis*" contiene anche il contributo del COISP e nessun'altro può dire la medesima cosa.

Di seguito potrete leggere le norme che maggiormente ci interessano del testo della legge di conversione del decreto-legge n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, che a breve verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. A seguire di ogni articolo è stata anche riportata l'eventuale norma modificata, nonché un nostro breve commento. Le norme introdotte e le modifiche a quelle esistenti sono riportate in rosso per una migliore comprensione.

## CAPO I

### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

#### ART. 1

#### **Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione**

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

*« 1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri ».*

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Art. 11

Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera

*omissis.*

1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.

**1-TER. IL MINISTRO DELL'INTERNO, AUTORITÀ NAZIONALE DI PUBBLICA SICUREZZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 1° APRILE 1981, N. 121, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DI CUI AL COMMA 1-BIS E NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DELL'ITALIA, PUÒ LIMITARE O VIETARE L'INGRESSO, IL TRANSITO O LA SOSTA DI NAVI NEL MARE TERRITORIALE, SALVO CHE SI TRATTI DI NAVIGLIO MILITARE O DI NAVI IN SERVIZIO GOVERNATIVO NON COMMERCIALE, PER MOTIVI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA OVVERO QUANDO SI CONCRETIZZANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 19, PARAGRAFO 2, LETTERA G), LIMITATAMENTE ALLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI DI IMMIGRAZIONE VIGENTI, DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE, CON ALLEGATI E ATTO FINALE, FATTA A MONTEGO BAY IL 10 DICEMBRE 1982, RESA ESECUTIVA DALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1994, N. 689. IL PROVVEDIMENTO È ADOTTATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, INFORMANDONE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.**

*omissis.*

La norma integra l'articolo 11 del decreto legislativo n. 286/1998 (testo unico immigrazione) attribuendo al Ministro dell'interno, nella sua qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento attribuitegli dalla legge, il potere di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l'eccezione

del naviglio militare e delle navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ovvero, quando, in una specifica ottica di prevenzione, si ritenga necessario impedire il c.d. “passaggio pregiudizievole” o “non inoffensivo” di una specifica nave in relazione alla quale si possano concretizzare – limitatamente alle violazioni delle leggi in materia di immigrazione – le condizioni di cui all’art. 19, paragrafo 2, lettera g), della legge n. 689/1994<sup>1</sup>, di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottoscritta a Montego Bay nel 1982 e resa esecutiva dall’Italia nel 1994. È inoltre stabilito che il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.

#### **ART. 2**

#### **Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione**

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:  
*«6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell’articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilità solidale di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all’armatore della nave. È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all’armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. All’irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.*  
*6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l’impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell’amministrazione che ne ha l’uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*  
*6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all’amministrazione che ne ha avuto l’uso ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall’amministrazione che ne ha avuto l’uso ai sensi del*

<sup>1</sup> L’art. 17 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay statuisce che: “...le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale”, l’art. 19, comma 1, statuisce che “Il passaggio è inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Tale passaggio deve essere eseguito conformemente alla presente Convenzione e alle altre norme del diritto internazionale.”, il comma 2, lettera g) prevede che: “Il passaggio di una nave straniera è considerato pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave è impegnata in una qualsiasi delle seguenti attività: ... g) il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero; ...”.

*comma 6-ter è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».*

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Art. 12

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

*omissis.*

**6-BIS.** SALVO CHE SI TRATTI DI NAVIGLIO MILITARE O DI NAVI IN SERVIZIO GOVERNATIVO NON COMMERCIALE, IL COMANDANTE DELLA NAVE È TENUTO AD OSSERVARE LA NORMATIVA INTERNAZIONALE E I DIVIETI E LE LIMITAZIONI EVENTUALMENTE DISPOSTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1-TER. IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INGRESSO, TRANSITO O SOSTA IN ACQUE TERRITORIALI ITALIANE, SALVE LE SANZIONI PENALI QUANDO IL FATTO COSTITUISCE REATO, SI APPLICA AL COMANDANTE DELLA NAVE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO 150.000 A EURO 1.000.000. LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, SI ESTENDE ALL'ARMATORE DELLA NAVE. È SEMPRE DISPOSTA LA CONFISCA DELLA NAVE UTILIZZATA PER COMMITTERE LA VIOLAZIONE, PROCEDENDOSI IMMEDIATAMENTE A SEQUESTRO CAUTELARE. A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI CONFISCA, SONO IMPUTABILI ALL'ARMATORE E AL PROPRIETARIO DELLA NAVE GLI ONERI DI CUSTODIA DELLE IMBARCAZIONI SOTTOPOSTE A SEQUESTRO CAUTELARE. ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI, ACCERTATE DAGLI ORGANI ADDETTI AL CONTROLLO, PROVVEDE IL PREFETTO TERRITORIALMENTE COMPETENTE. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689.

**6-TER.** LE NAVI SEQUESTRATE AI SENSI DEL COMMA 6-BIS POSSONO ESSERE AFFIDATE DAL PREFETTO IN CUSTODIA AGLI ORGANI DI POLIZIA, ALLE CAPITANERIE DI PORTO O ALLA MARINA MILITARE OVVERO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CHE NE FACCIANO RICHIESTA PER L'IMPIEGO IN ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. GLI ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI BENI SONO POSTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CHE NE HA L'USO, SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA.

**6-QUATER.** QUANDO IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE LA CONFISCA DIVIENE INOPPUGNABILE, LA NAVE È ACQUISITA AL PATRIMONIO DELLO STATO E, A RICHIESTA, ASSEGNATA ALL'AMMINISTRAZIONE CHE NE HA AVUTO L'USO AI SENSI DEL COMMA 6-TER. LA NAVE PER LA QUALE NON SIA STATA PRESENTATA ISTANZA DI AFFIDAMENTO O CHE NON SIA RICHIESTA IN ASSEGNAZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CHE NE HA AVUTO L'USO AI SENSI DEL COMMA 6-TER È, A RICHIESTA, ASSEGNATA A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER FINI ISTITUZIONALI OVVERO VENDUTA, ANCHE PER PARTI SEPARATE. GLI ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE NAVI SONO POSTI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI ASSEGNATARIE. LE NAVI NON UTILMENTE IMPIEGABILI E RIMASTE INVENDUTE NEI DUE ANNI DAL PRIMO TENTATIVO DI VENDITA SONO DESTINATE ALLA DISTRUZIONE. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 301-BIS, COMMA 3, DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DOGANALE, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1973, N. 43.

L'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dispone in materia di immigrazione clandestina.

I commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, introdotti dal decreto sicurezza bis convertito in legge, statuiscono

- che l'inosservanza, da parte del comandante della nave, dell'ottemperanza alla normativa internazionale ed ai divieti e limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter, quindi nel caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, comporta, fatte salve eventuali sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a

euro 1.000.000, nonché, sempre, la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, con immediato sequestro cautelare;

- che le navi sequestrate possono essere affidate in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali;
- che quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso, ovvero venduta, anche per parti separate o distrette nel caso siano rimaste invendute.

D'ora in poi, quindi, le navi delle cosiddette ONG impegnate a trasportare immigrati clandestini nel territorio italiano, una volta entrate illegalmente nelle nostre acque territoriali, non potranno più essere riutilizzate da chi aveva inteso violare le leggi dello Stato Italiano con disinvoltura ... e nondimeno appoggiati da taluni altri Stati europei che sono sempre ben disposti all'accoglienza degli stranieri purché non a casa loro.

Insomma, si inizia a far valere il diritto degli Italiani a non essere ancora considerati coloro che devono sostenere le spese di una accoglienza che l'Europa vuole solo a parole per poi lasciarne nei fatti gli oneri soltanto al nostro Paese.

### **ART. 3**

#### **Modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale**

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "*articolo 12, commi*" è inserita la seguente: "*1,*".

<p>Codice di procedura penale Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447</p> <p>Art. 51.</p> <p>Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:<ol style="list-style-type: none"><li>a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;</li><li>b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.</li></ol></li><li>2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. <sup>(5)</sup></li><li>3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.</li><li>3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui</li></ol>
--

	ambito ha sede il giudice competente.
3-ter.	Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
3-quater.	Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-quinquies.	Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

L'articolo 3 del *decreto sicurezza bis* modifica l'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale così estendendo ai reati associativi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, anche nelle ipotesi non aggravate, sia la competenza delle procure distrettuali sia la disciplina delle intercettazioni preventive che consentono di contrastare a monte l'organizzazione dei trasporti di stranieri irregolari.

D'ora in poi saranno tempi duri per coloro che favoriscono l'immigrazione clandestina e speculano sulla vita degli stranieri.

#### **ART. 3-BIS**

#### **Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale**

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *.m-quater*), è aggiunta la seguente:  
*« m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione ».*

Codice di procedura penale Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447	
Art. 380 Arresto obbligatorio in flagranza	
1.	Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2.	Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: <i>omissis</i> <b>M- QUINQUIES) DELITTO DI RESISTENZA O DI VIOLENZA CONTRO UNA NAVE DA GUERRA, PREVISTO DALL'ARTICOLO 1100 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE</b> <i>omissis</i>

D'ora innanzi l'arresto obbligatorio in flagranza di reato è previsto anche per i delitti di resistenza o violenza contro una nave da guerra.

La violazione dell'art. 1100 del Codice della Navigazione che prevede la reclusione da tre a dieci anni per il comandante o l'ufficiale della nave che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale e per la quale, quindi, non era possibile l'arresto in

flagranza di reato, diventa adesso un reato specifico per il quale l'arresto è sempre dovuto, prescindendo dalla sanzione prevista.

#### **ART. 4**

#### **Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura**

1. *Agli oneri derivanti dall'implementazione dell'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego nel territorio nazionale, valutati in euro 500.000 per l'anno 2019, in euro 1.000.000 per l'anno 2020 e in euro 1.500.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

L'articolo 4 del *decreto sicurezza bis*, convertito in legge in via di emanazione, prevede lo stanziamento di risorse economiche per finanziare gli oneri connessi all'impiego di poliziotti stranieri per lo svolgimento di operazioni sotto copertura anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

#### **ART. 5**

#### **Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773**

1. Al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «*successive all'arrivo,*» sono inserite le seguenti: «*e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,*».
- 1-bis. *Le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate sono integrate con decreto del Ministro dell'interno al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive.*

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

#### Art. 109.

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo **E COMUNQUE ENTRO LE SEI ORE SUCCESSIVE ALL'ARRIVO NEL CASO DI SOGGIORNI NON SUPERIORI ALLE VENTIQUATTRO ORE**, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

La norma obbliga i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e agli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, a comunicare alle Questure in maniera tempestiva le generalità delle persone alloggiate così consentendo di effettuare i dovuti controlli prima che i soggetti lascino la struttura.

#### **ART. 6**

#### **Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152**

1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 5:
    - 1) al secondo comma, la parola « *Il* » è sostituita dalle seguenti: « *Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il* »
    - 2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: « *Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.* »
  - b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

*« Art. 5-bis. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrità delle cose, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni. ».*

Legge 22 maggio 1975, n. 152  
Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

Art. 5.

1. E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. E' in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
2. **NEI CASI DI CUI AL PRIMO PERIODO DEL COMMA PRECEDENTE, IL CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'ARRESTO DA UNO A DUE ANNI E CON L'AMMENDA DA 1.000 A 2.000 EURO. QUALORA IL FATTO È COMMESSO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PREVISTE DAL PRIMO COMMA, IL CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'ARRESTO DA DUE A TRE ANNI E CON L'AMMENDA DA 2.000 A 6.000 EURO.**
3. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.

**ART. 5 BIS.**

***1. SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO E FUORI DAI CASI DI CUI AGLI ARTICOLI 6-BIS E 6-TER DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 1989, N. 401, CHIUNQUE, NEL CORSO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, LANCI A O UTILIZZA ILLEGITTIMAMENTE, IN MODO DA CREARE UN CONCRETO PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE, RAZZI, BENGALA, FUOCHI ARTIFICIALI, PETARDI, STRUMENTI PER L'EMISSIONE DI FUMO O DI GAS VISIBILE O IN GRADO DI NEBULIZZARE GAS CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI URTICANTI, OVVERO BASTONI, MAZZE, OGGETTI CONTUNDENTI O, COMUNQUE, ATTI A OFFENDERE, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A QUATTRO ANNI. QUANDO IL FATTO È COMMESSO***



IN MODO DA CREARE UN CONCRETO PERICOLO PER L'INTEGRITÀ DELLE COSE, LA PENA È DELLA RECLUSIONE DA SEI MESI A DUE ANNI.

Con l'articolo 6 si inizia ad introdurre tutta una serie di disposizioni e modifiche normative finalizzate a garantire maggiore tutela a Poliziotti, Carabinieri, etc... nonché maggiori sanzioni nei confronti di chi interviene alle manifestazioni pubbliche con il chiaro intento di porre in essere una guerriglia contro gli operatori delle Forze di Polizia e/o mettere in grave rischio la sicurezza pubblica.

Se fino ad ieri l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona era punito con una semplice contravvenzione che non ha mai impensierito alcuno, d'ora in poi tali condotte verranno considerati delitti e sanzionati con la reclusione.

Si tratterà pure di reato, sanzionabile con la reclusione, la condotta di coloro che, nel corso delle ridette manifestazioni, lanceranno o utilizzeranno illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere.

Insomma, le future manifestazioni di piazza si dovranno finalmente svolgere nel rispetto della legge, senza creare disordini, danneggiamenti, distruzione di cose altrui. Libera manifestazione delle proprie idee ma rispetto dello Stato, degli altri cittadini e delle loro proprietà, così come dei Poliziotti. Diversamente non ci saranno più pacche sulle spalle con una *contravvenzione*, ma l'imputazione per un *delitto*.

#### **ART. 7**

#### **Modifiche al codice penale**

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 339, al primo comma, dopo le parole « è commessa » sono aggiunte le seguenti: « nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero »;
  - b) all'articolo 340, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: « Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni. »;
  - b-bis) all'articolo 341-bis, primo comma, le parole: « fino a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni »
  - b-ter) all'articolo 343, primo comma, le parole: « fino a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni »
  - c) all'articolo 419, al comma secondo, dopo le parole « è commesso » sono aggiunte le seguenti: « nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero »;
  - d) all'articolo 635:
    - 1) al primo comma le parole « di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o » sono soppresse;
    - 2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: « Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di

*manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni. »;*

- 3) al quarto comma le parole « al primo e al secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti ».

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398  
Codice penale

Art. 339.

Circostanze aggravanti.

1. Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa **NEL CORSO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO OVVERO** con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
2. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

Art. 340.

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.

**QUANDO LA CONDOTTA DI CUI AL PRIMO COMMA È POSTA IN ESSERE NEL CORSO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SI APPLICA LA RECLUSIONE FINO A DUE ANNI.**

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 341-bis

Oltraggio a pubblico ufficiale

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione **DA SEI MESI A TRE ANNI.**

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

Art. 343

Oltraggio a un magistrato in udienza

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione **DA SEI MESI A TRE ANNI.**

La pena è della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Art. 419.

Devastazione e saccheggio.

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso **NEL CORSO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO OVVERO** su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Art. 635.

Danneggiamento

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione ~~di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico~~ e del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
  - 1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
  - 2) opere destinate all'irrigazione;
  - 3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
  - 4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
3. **CHIUNQUE DISTRUGGE, DISPERDE, DETERIORA O RENDE, IN TUTTO O IN PARTE, INSERVIBILI COSE O IMMOBILI ALTRUI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO IN UN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A CINQUE ANNI.**
4. Per i reati ~~di cui al primo e al secondo comma~~ **DI CUI AI COMMI PRECEDENTI**, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

L'articolo 7 del *decreto sicurezza bis*, convertito in legge, prevede modifiche al codice penale introducendo nuove circostanze aggravanti e inasprendo le sanzioni.

I reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale saranno considerati *aggravati* se commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Parimenti è previsto un aumento della pena per i reati di devastazione e saccheggio commessi nel corso delle ridette manifestazioni.

L'interruzione o turbativa della regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, posta in essere, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, verrà maggiormente sanzionata ... e lo stesso dicasi per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale o a magistrato in udienza.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI SICUREZZA

#### ART. 8

#### ***Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive***

1. Al fine di dare attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un

contingente massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 200 unità di Area I/F2 e 600 unità di Area II/F2. L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalità semplificate di cui all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

La norma autorizza il Ministero della Giustizia a realizzare un programma di interventi finalizzati ad eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze di condanna divenute definitive da eseguire nei confronti di imputati liberi.

La disposizione proposta mira a neutralizzare i riflessi sulla sicurezza pubblica derivanti dalla mancata esecuzione delle sentenze di condanna, per reati anche gravi, nei confronti di soggetti che, pur riconosciuti colpevoli e condannati con sentenza definitiva, rimangono liberi di continuare a delinquere.

#### **ART. 8-BIS**

#### **Potenziamento dei presidi delle Forze di polizia**

1. Al fine di agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi delle Forze di polizia, all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio, previo accordo tra gli enti interessati e la medesima Agenzia limitatamente al processo di individuazione dei predetti investimenti ».

L'articolo 8-bis del *decreto sicurezza bis* così come convertito in legge, prevede l'utilizzo di risorse già disponibili per il potenziamento dei presidi delle Forze di Polizia.

#### **ART. 10-BIS**

#### **Misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale delle Forze di polizia impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede**

1. Al fine di garantire al personale delle Forze di polizia la fruizione dei pasti in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede in località in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati di ristorazione, è autorizzata la spesa di 1.330.000 euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

La norma reca una autorizzazione di spesa per garantire la fruizione dei pasti al personale delle Forze di Polizia in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede in località in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati di ristorazione.

#### **ART. 10-TER**

#### **Raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato**

1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:  
«2-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e di addestramento del personale della Polizia di Stato, è istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, cui è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente e fermo restando il numero complessivo degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Attraverso l'Ispettorato le competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza espletano le funzioni di raccordo e di uniformità di azione degli istituti, scuole, centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato. Ferma restando la diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dall'Ispettorato di cui al primo periodo del presente comma dipendono i predetti istituti, scuole e centri di formazione della Polizia di Stato, nonché, limitatamente allo svolgimento delle attività di formazione e di addestramento, i centri che svolgono anche attività operative di tipo specialistico.  
2-ter. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione e le competenze dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.  
2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

L'articolo 10-ter prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della P.S., di un "Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato" con funzioni di coordinamento delle attività di formazione e di addestramento di tutto il personale della Polizia di Stato.

#### **ART. 12-BIS**

#### **Misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno**

1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1° settembre 2019 fino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 è fissato in 7 euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per l'anno 2019 e a euro 895.632 annui

a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza di polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, nonché agli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Arrivano ulteriori risorse per il vestiario del personale della Polizia di Stato e, a decorrere dal 1° settembre 2019, anche il valore del buono pasto dei dirigenti delle Forze di Polizia è portato ad euro 7,00 (attualmente è di euro 4,65) così come avviene per il restante personale contrattualizzato.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

#### ART. 13

##### ***Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive***

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 6:
    - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:

      - a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
      - b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
      - c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del

*codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;*

- d) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive. »;*
- 2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:  
*«1-ter. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura. »;*
- 3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: *«Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni »;*
- 4) al comma 7, le parole *«da due a otto anni »* sono sostituite dalle seguenti: *«da due a dieci anni »;*
- 5) al comma 8-bis, dopo le parole: *«se il soggetto »* e prima delle parole: *«ha dato prova »* sono inserite le seguenti: *«ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1 o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e senza oneri a carico della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, e »;*
- 6) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:  
*«8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore può imporre ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui all'articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso i quali può essere proposta opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. »;*
- b) all'articolo 6-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
*«1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. »;*
- c) all'articolo 6-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente comma:

*« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. ».*

2. All'articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
*« 1. È vietato alle società sportive corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito:*
    - a) *ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989;*
    - b) *ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 70 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;*
    - c) *ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi. »;*
  - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
*« 1-bis. Alle società sportive è vietato altresì stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori, comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4. »;*  
c) al comma 3, le parole « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-bis ».

La norma interviene sulla legge n. 401 del 1989, relativamente ad *Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.*

In particolare, la lettera a) modifica e integra l'articolo 6 della citata legge, che disciplina il c.d. DASPO, divieto di accesso alle competizioni sportive, modificando il comma 1 (numero 1) e inserendo il comma 1-ter, dove si prevede che il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura. (numero 2). Ai numeri 3)-6) si apportano ulteriori modifiche ordinamentali ai commi 5, 7, 8-bis del medesimo articolo. In particolare si stabilisce che la durata della misura di prevenzione applicabile ai recidivi ed a



coloro che abbiano violato un precedente DASPO non potrà essere inferiore a 5 anni né superiore a 10. Poi, con le lettere b) e c) si interviene rispettivamente, sugli articoli 6-*quater* e 6-*quinquies* della legge n. 401 del 1989, per estendere anche agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive, le tutele attualmente previste dall'ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti.

Il comma 2, alle lettere a)-c), modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 8 del 200714 per estendere il campo d'applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati.

#### **ART. 14**

#### **Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto**

1. All'articolo 77, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole « *di cui all'articolo 4* » sono inserite le seguenti: « *e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive* ».

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159  
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

#### **ART. 77** **Fermo di indiziato di delitto**

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 **E DI COLORO CHE RISULTINO GRAVEMENTE INDIZIATI DI UN DELITTO COMMESSO IN OCCASIONE O A CAUSA DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE** il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purché si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.

La norma modifica l'articolo 77, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive, la cui pena edittale non consentirebbe il ricorso al fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale.

#### **ART. 15**

#### **Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita**

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 6-*ter*, le parole « *fino al 30 giugno 2020* » sono soppresse;
  - b) al comma 6-*quater*, il secondo periodo è soppreso.

LEGGE 18 aprile 2017, n. 48  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,  
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

#### **Art. 10** **Divieto di accesso**

*omissis*

6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ~~fino al 30 giugno 2020~~.

6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. ~~Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.~~

La norma modifica l'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, stabilizzando nel nostro ordinamento l'istituto dell'arresto in flagranza differita nel caso di reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, e nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto.

## **ART. 16**

### ***Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale***

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, dopo il numero 11-*sexies*) è aggiunto il seguente:

« 11-*septies*) *l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.* »;

b) all'articolo 131-*bis*, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « *L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis*, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.* ».

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale

Art. 61.

Circostanze aggravanti comuni.

Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;
- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
- 3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- 6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
- 7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- 8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- 9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un

- pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
- 10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- 11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
- 11-bis) l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
- 11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione;
- 11-quater) l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.
- 11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.
- 11-sexies) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.
- 11-SEPTIES) L' AVERE COMMESSO IL FATTO IN OCCASIONE O A CAUSA DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE O DURANTE I TRASFERIMENTI DA O VERSO I LUOGHI IN CUI SI SVOLGONO DETTE MANIFESTAZIONI.**

Art. 131-bis.

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
2. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.  
**L'OFFESA NON PUÒ ALTRESÌ ESSERE RITENUTA DI PARTICOLARE TENUITÀ QUANDO SI PROCEDE PER DELITTI, PUNITI CON UNA PENA SUPERIORE NEL MASSIMO A DUE ANNI E SEI MESI DI RECLUSIONE, COMMESSI IN OCCASIONE O A CAUSA DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, OVVERO NEI CASI DI CUI AGLI ARTICOLI 336, 337 E 341-BIS, QUANDO IL REATO È COMMESSO NEI CONFRONTI DI UN PUBBLICO UFFICIALE NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI.**
3. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
4. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.
5. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

L'articolo 16 della legge di conversione del *decreto sicurezza bis* prevede ulteriori modifiche al codice penale introducendo come circostanza aggravante l'aver commesso il fatto costituente reato in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono, nonché sopprimendo la possibilità di configurare la causa di esclusione della punibilità per *'particolare tenuità del fatto'* in caso di reato di violenza, resistenza, minaccia e oltraggio commessi a danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni o comunque nel caso di delitti, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, punibili con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione.



**Segreteria Nazionale**  
**Via Cavour 58, 00184 Roma**  
**Tel. +39 06 48903773 - 48903734**  
**Fax: +39 06 62276535**  
**[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it) - [www.coisp.it](http://www.coisp.it)**

**COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA**

---

Grazie alle continue pressioni del COISP, d'ora innanzi aggredire, anche solo verbalmente, un Poliziotto significherà finalmente averlo fatto allo Stato ed a tutti i Cittadini perbene di questo Paese!

In conclusione, come si è prima detto, le norme del decreto-legge n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, convertito in legge in data 5 agosto u.s. e la cui pubblicazione in gazzetta ufficiale è imminente, costituiscono quanto di meglio, da anni, è stato fatto in questo Paese per arrivare a garantire quella concreta sicurezza che i Cittadini chiedono e per tutelare seriamente la gravosa attività svolta quotidianamente dalle Forze dell'Ordine a salvaguardia del bene comune.

Non è superfluo sottolineare che mentre taluni sindacalisti, dalle loro poltrone o da sotto un ombrellone, lamentavano la mancata vicinanza del Governo nei confronti dei Poliziotti ed altri addirittura denunciavano una incapacità istituzionale e legislativa, noi del COISP, sia durante la stesura del c.d. decreto sicurezza bis che nelle varie fasi che hanno portato alla sua conversione in legge, non siamo mai stati a guardare e a criticare, ma abbiamo costantemente sollecitato, chiesto e proposto, ponendoci come validi interlocutori dei vertici del Ministero, delle compagini governative e della nostra stessa Amministrazione.

Per noi la sicurezza dei cittadini e la tutela delle donne e degli uomini in uniforme era ed è importantissima ed ha vinto la nostra caparbia ed il nostro impegno reale e concreto ma soprattutto hanno vinto per una volta quei Poliziotti che per anni sono stati umiliati ed ignorati dai precedenti Governi.

Roma, 6 agosto 2019

La Segreteria Nazionale del COISP